



Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci

28 ottobre 2022 – ore 21,00

(convocata dal Presidente Massimo Pantaleo con nota del 21 ottobre 2022)

Il giorno 28 ottobre 2022 alle ore 21,00 si è riunita in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione del 27 ottobre ore 10,00) l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione Tom & Jerry tramite videoconferenza Google Meet per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifica dello Statuto sociale ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a seguito della richiesta dell'Ufficio Runtz Città Metropolitana di Milano (pervenuta via *pec* in data 7 settembre 2022 – numero di protocollo 134734).

Sono presenti:

- 1) Massimo Pantaleo
- 2) Stella Melissano
- 3) Mariangela Santangelo (detta Titta)
- 4) Marinella Ruggeri (detta Susy)
- 5) Lorenzo Donati
- 6) Giuseppina Fortunato
- 7) Elena Maio
- 8) Elisa Tamagni
- 9) Alessandra Tocco - **delega Elisa Tamagni**
- 10) Martina Trizio – **delega Marinella Ruggeri (detta Susy)**
- 11) Luca Albertazzi

Sono assenti:

- Letizia Bozzi
- Roberto Milanese
- Giuseppina Brusadelli Destefanis
- Federica Mazzoni

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e dello Statuto, il Presidente Massimo Pantaleo, il quale chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario la socia Mariangela Santangelo (detta Titta), che accetta e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione ed avvia la trattazione dell'argomento previsto dall'Ordine del giorno.

La socia Mariangela Santangelo (detta Titta) comunica che il Consiglio Direttivo, recependo la richiesta dell'Ufficio Runtz della Città Metropolitana pervenuta in data 7 settembre 2022, ha

provveduto ad apportare le necessarie modifiche allo Statuto in vigore per renderlo conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. 117/2017 ai fini della trasmigrazione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

In particolare, il Consiglio Direttivo con propria deliberazione in data 20 ottobre 2022 ha approvato le modifiche/integrazioni nel punto in cui lo Statuto sociale attuale esclude dall'esercizio del diritto di elettorato attivo gli associati minori di età (art. 5, comma 2), nonché nel punto in cui prevede la possibilità di ricorso all'istituto della cooptazione per la sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione e (art. 9).

Il Consiglio Direttivo ha ritenuto pertanto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo Statuto sociale nei suddetti punti, in modo da renderlo conforme alle esigenze dettate dalla Legge di Riforma del Terzo Settore in funzione della trasmigrazione nel RUNTS.

Si procede al commento delle modifiche apportate allo Statuto vigente:

- Art. 5, "Diritti e doveri dei soci" – comma 2;
- Art. 9, "Il Consiglio Direttivo" – dal comma 6 al comma 10.

Al termine, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea delibera all'unanimità di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente (o un suo delegato) viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e di svolgere tutte le pratiche all'uopo necessarie anche con la Pubblica Amministrazione.

Il presente atto è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D. Lgs. 117/2017 perché volto all'adeguamento dello Statuto dell'Associazione alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore); è altresì esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D. Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21,45, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Mariangela Santangelo



Il Presidente

Massimo Pantaleo

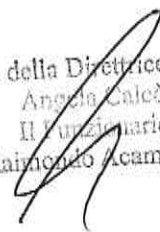


Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 5

Registrato 3538
Al N. 3
Serie 09/11/2022
Il
€



Per delega della Direttrice Provinciale
Angela Calò
Il Funzionario
Raimondo Acampora





STATUTO “TOM & JERRY ODV ETS”

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1 - E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del c.c. e del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni (d'ora in poi s.m.i.), una Associazione non riconosciuta di volontariato denominata **“TOM & JERRY ODV ETS”**, che di seguito è chiamata per brevità “Associazione”. Si fa uso della locuzione “ente del terzo settore” o dell'acronimo “Ets” nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. Con riferimento all'utilizzo della denominazione “ente del terzo settore” o dell'acronimo “Ets” anche nel periodo transitorio si rinvia a quanto indicato nell'articolo 19 del presente statuto.

1.2 – L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro, né diretto né indiretto, intende perseguire esclusivamente finalità di interesse generale previste dal D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., nonché finalità solidaristiche e di utilità sociale e di promozione delle attività di volontariato in favore delle comunità locali e di terzi.

1.3 - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi. L'Associazione si ispira al principio di non violenza e riconosce il diritto al rispetto della vita e della dignità per ogni essere vivente.

1.4 - L'Associazione ha sede nel Comune di Buccinasco e il Consiglio Direttivo potrà istituire, con delibera, sedi amministrative ed operative, filiali, uffici e rappresentanze ovunque ritenga opportune.

1.5. - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2 SCOPI, FINALITA' DI INTERESSE GENERALE ED ATTIVITA'

2.1 – L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di volontariato, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, nei confronti delle comunità locali e dei

terzi, delle attività di interesse generale elencate dall' art. 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.), in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

L'Associazione persegue esclusivamente tali finalità di utilità sociale di interesse generale attraverso la promozione delle attività di volontariato.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e degli animali, in particolare attraverso la promozione della diffusione a tutti i possibili livelli della cultura del rispetto dell'ambiente, della natura e degli animali, lottando contro ogni loro sfruttamento, divulgando e sostenendo la tesi che li rappresenta come un bene oggettivo anche per la persona e quindi come un valore sociale di primaria importanza.

Scopo dell'Associazione è anche attivare e svolgere una educativa propaganda zoofila, avente le seguenti finalità: rispettare e tutelare ogni forma di vita, animale e non; promuovere la visione biocentrica della società; favorire l'abolizione di ogni esperimento sugli animali, stimolando e promuovendo l'introduzione di metodi alternativi non cruenti; proteggere gli animali attraverso il riconoscimento dei loro diritti; sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno del randagismo e adoperarsi affinché venga eliminato con metodi non cruenti, anche attraverso lo studio del fenomeno con persone specializzate; occuparsi della cura di animali randagi o abbandonati, isolati o viventi in "colonie" urbane, provvedendo, laddove necessario, alla loro sterilizzazione ed alle cure veterinarie che si manifestassero necessarie od opportune, anche attraverso accordi con le Aziende Sanitarie Locali; favorire la promozione di iniziative che promulgano la cultura e il rispetto di ogni forma di vita, in particolare quella animale.

L'Associazione inoltre definisce i suoi ulteriori scopi ed il suo operato attraverso un'area di intervento ambientale e socio-educativa che si pone obiettivi nell'ambito del tempo libero, della cultura popolare, dell'ecologia e del volontariato, in particolare:

Tempo Libero: promuovere attività di aggregazione e socializzazione utili per favorire relazioni sociali e integrazione tra i volontari, l'utenza, gli abitanti delle comunità e le sue realtà, incentivando e valorizzando le attività istituzionali sul territorio in favore della collettività, rispondendo nel contempo al bisogno di spazi aggregativi.

Cultura: proporre programmi culturali adeguati al contesto socio-popolare in cui l'Associazione opera, per offrire la possibilità agli utenti e ai volontari di partecipare ad attività accessibili, creando circuiti di interesse educativi, affini e riconducibili ai valori associativi che rispondano al bisogno di acquisire strumenti per l'arricchimento delle qualità della persona e delle relazioni.

Ecologia: attuare iniziative socio-culturali dal valore educativo in ambito ecologico per evidenziare l'importanza che l'Associazione attribuisce alla natura, partendo in primo luogo dalla sua sede, migliorando la vivibilità degli spazi urbani e rispondendo al bisogno di sostenibilità dell'ambiente cittadino.

Volontariato: creare un circuito di volontari per supportare le fasi operative e organizzative necessarie al raggiungimento delle finalità associative, promuovendo il volontariato come risorsa sociale determinante per la realizzazione di attività di interesse collettivo e come strumento che risponda al bisogno di partecipazione alla vita sociale.

Associazionismo: essere un riferimento per le organizzazioni non profit ed i gruppi socio-culturali che richiedono supporto e/o ricercano partner per poter dar vita ad attività attinenti gli obiettivi istituzionali reciproci, creando beni relazionali/educativi che rispondano al bisogno di innovazione sociale a beneficio della comunità.

Coesione Sociale: realizzare progetti in rete per sviluppare interventi finalizzati al reinserimento sociale di categorie svantaggiate, attraverso la rete dei servizi dedicati al tessuto dell'emarginazione e all'aiuto umanitario, contribuendo alla coesione sociale attivando risorse che rispondano al bisogno di arginare ghettizzazione e isolamento sociale.

Rete territoriale: sviluppare "rete territoriale" avviando cooperazioni, condividendo valori socio-culturali inclusivi con realtà e organizzazioni pubbliche e private.

2.2 - Le attività di interesse generale perseguite dall'Associazione, sulla base dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, sono quindi le seguenti:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi), nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e s.m.i., erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- e) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e s.m.i., nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e s.m.i.;
- f) interventi e prestazioni sanitarie;

g) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e s.m.i.;

h) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e s.m.i., nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

2.3 - Per la realizzazione delle suddette finalità di interesse generale, di solidarietà ed utilità sociale, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- costruire e/o gestire infrastrutture adibite all'accoglienza di animali non solo d'affezione, anche nell'ottica della lotta al randagismo, ed impegnarsi ad organizzare campagne di sensibilizzazione atte ad incentivare l'adozione di questi animali nonché condurre campagne di sensibilizzazione ed informazione verso i cittadini in merito a queste tematiche;
- raccogliere e coordinare, per quanto possibile, le iniziative spontanee delle numerose persone interessate al problema che già operano in questo campo in maniera volenterosa ma disorganizzata – così da evitare sovrapposizioni e dispersioni di tempo ed energie – favorendo la conoscenza fra loro, il confronto di esperienze e l'aiuto reciproco teso ad instaurare un proficuo scambio sinergico;
- creare un movimento di opinione pubblica in favore dei diritti degli animali, anche attraverso la sensibilizzazione della difesa del loro habitat;
- collaborare con le autorità per la migliore attuazione di profilassi e norme igieniche e ciò anche mediante la gestione o la co-gestione di canili e gattili municipali;
- partecipare a bandi, trattative private, gare e iniziative simili sia di Enti privati che di Enti pubblici per il recupero di fondi da destinare a progetti finalizzati alla tutela del mondo animale,
- co-progettare, co-programmare e stipulare convenzioni con Enti pubblici (ai sensi degli art. 55 e 56 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
- istituire e gestire sportelli comunali che si occupano di diritti degli animali;
- fornire sostegno a persone non abbienti o in difficoltà per poter gestire al meglio il proprio animale;
- favorire lo sviluppo di appositi programmi di *pet therapy*, dedicati in modo particolare agli anziani, al sostegno dei bambini marginalizzati da una patologia congenita o acquisita, alla reintegrazione di casi sociali, a sostegno dei malati terminali e a supporto dei bambini autistici, e comunque a favore di soggetti in qualunque condizione di svantaggio, anche mediante la realizzazione e la gestione di appositi spazi dedicati;
- organizzare iniziative finalizzate alla conoscenza e al rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione del randagismo e tutela degli animali di affezione;
- organizzare iniziative finalizzate alla conoscenza di nuovi studi atti a migliorare il benessere degli animali, sia nei rifugi che in ambito domestico;

- attivare collaborazioni con personale qualificato per garantire un servizio di consulenza finalizzato al superamento delle problematiche di gestione del proprio animale, in modo particolare di quelli adottati tramite l'Associazione;
- organizzare, anche in collaborazione con Enti, Comuni, ATS ed istituzioni interessate, campagne di sensibilizzazione relative all'iscrizione degli animali all'anagrafe canina, percorsi formativi per i proprietari di animali, diffusione di nozioni veterinarie per l'attuazione di profilassi e norme igieniche per la difesa e la tutela della salute pubblica;
- organizzare campagne di sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza dei prodotti *cruelty free*, biologici e naturali;
- organizzare campagne di sensibilizzazione per la conoscenza dei metodi di sfruttamento animale, quali ad esempio gli allevamenti da reddito e da macello, il commercio degli animali dall'Est Europa e via dicendo;
- avviare collaborazioni e condivisioni in merito ad iniziative con Associazioni ed Enti che promuovono la cultura ed il rispetto di ogni forma di vita, compresa quella animale;
- avvalersi della collaborazione di figure mediche e scientifiche, nonché di ricercatori, anche stranieri, attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, conferenze e dibattiti e/o attraverso l'istituzione di gruppi di studio e di ricerca, raccogliendo e pubblicando i risultati;
- organizzare corsi di educazione civica, zoofila e ambientale, in particolare all'interno di scuole e istituti di formazione;
- organizzare corsi volti al miglioramento della conoscenza, della formazione e della specializzazione dei soci, dei volontari e di persone interessate alle tematiche sopra esposte;
- collaborare con gli Enti e le Istituzioni il cui ambito sia inerente all'ecologia e alla salvaguardia di qualsiasi forma di vita;
- collaborare al miglioramento, alla creazione e all'applicazione di leggi per la tutela dell'ambiente e degli animali;
- contribuire alla vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti generali o locali in materia;
- attuare iniziative per la promozione e la formazione del volontariato;
- programmare attività culturali, di aggregazione sociale e di animazione per il tempo libero e la cultura, dedicate a famiglie, anziani, bambini, adulti e giovani;
- promuovere la pratica della cultura ecosostenibile;
- favorire la conoscenza, l'utilizzo e lo sviluppo di metodi di cura alternativa per gli animali, compresa la medicina olistica;
- promuovere e curare, in modo diretto e/o indiretto, la pubblicazione di notiziari, indagini, ricerche, libri, riviste periodiche, bibliografie, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

- promuovere rapporti con associazioni nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri ed aderire nonché partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni ed Enti privati del terzo settore che operano in ambiti analoghi ed affini a quelli di interesse generale dell'Associazione e/o associarsi a queste;
- elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà sociale in genere, tra cui iniziative socio-educative e culturali, come l'organizzazione di convegni, congressi e seminari e la promozione di corsi di studio, comitati scientifici e simili.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 direttamente connesse a quelle di interesse generale, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. nonché dal relativo decreto attuativo.

2.4 - L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale dell'apporto prevalente delle attività prestate dagli associati in forma volontaria, libera e gratuita.

2.5 - In caso di necessità, l'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, sempre nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

2.6 - L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti pubblici o altri Enti privati, anche appartenenti al Terzo Settore.

ARTICOLO 3 I SOCI

3.1 - Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, nonché associazioni di volontariato ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro aventi finalità coerenti con quelle dell'Associazione, le quali ne condividano gli scopi istituzionali e associativi, fermo restando in tal caso il vincolo ed il limite indicato dall'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

3.2 – Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.

3.3 - E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 - L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

3.5 – Sono soci dell'Associazione coloro che ne fanno richiesta in qualità di Soci Ordinari. Con riferimento alla procedura di ammissione dei soci, l'Associazione fa richiamo ed aderisce a quanto contenuto nell'art. 23 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

3.6 – I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione; il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.

3.7 – Hanno diritto di voto tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro i 30 giorni antecedenti la data convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

ARTICOLO 4 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

4.1 - La qualifica di socio si perde per:

- decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione;
- decesso.

4.2 - Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione del socio è ammesso il ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Garanti (se istituito) o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

4.3 - L'esclusione ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

4.4 – A tutti i soci è garantito il diritto di recesso senza oneri.

ARTICOLO 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1 - I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

5.2 - I Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;

- partecipare alle Assemblee e votare (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale). I soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti;
- esaminare i libri sociali in conformità a quanto previsto dall'art. 15 comma 3 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., previa formale richiesta scritta da indirizzare al Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a rispondere ed a consentire l'esame dei libri sociali da parte del socio entro 30 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta.

ARTICOLO 6 I VOLONTARI

6.1 - L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, previa domanda scritta, chiede di poter essere autorizzata a svolgere attività in favore della comunità e del bene comune dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino i limiti indicati nel D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli Organi Sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6.2 - Con riferimento alla disciplina dei volontari non regolamentata nei due commi precedenti e anche per le restanti attività viene adottato integralmente quanto previsto nel Titolo III articoli 17-18 e 19 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

ARTICOLO 7 GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7.1 - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente.

7.2 - Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

7.3 - Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata di tre anni. Per quanto riguarda i soci che ricoprono cariche associative in ogni caso vale quanto indicato dall'articolo 8 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

ARTICOLO 8 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 - L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

8.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia necessaria per le esigenze dell'Associazione.

8.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) dei soci.

8.4 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del Bilancio dell'anno precedente;
- l'approvazione del Bilancio Sociale, qualora per tale documento sia obbligatoria la redazione in base al superamento delle soglie previste dal D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

8.5 - Altri compiti dell'Assemblea sono:

- nominare e revocare i componenti degli Organi Sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito alla proposta di trasformazione, fusione e scissione di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. con le modalità previste dall'Assemblea straordinaria;
- deliberare sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 19 dello Statuto con le modalità previste dall'Assemblea straordinaria;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

8.6 - L'Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o tramite telefax o con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione stessa da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione, oppure mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

8.7 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.8 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, siano essi presenti in proprio o per delega. In seconda e nelle successive convocazioni l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto, di scioglimento e liquidazione e devoluzione del patrimonio, di trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione.

8.10 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, le trasformazioni, la fusione e la scissione, esse richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre/quarti (3/4) degli

associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione e di almeno i due/terzi degli associati (2/3) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione sarà invece necessario il voto favorevole dei tre/quarti (3/4) degli associati.

8.11 - Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato, in conformità al D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano altresì i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

8.12 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente. Il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea dei Soci.

8.13 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante invio ai soci per mezzo comunicazione telematica o pubblicazione sul sito internet dell'Associazione anche nella sezione riservata ai soci, delibere che vanno anche trascritte nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

8.14 - È possibile partecipare all'Assemblea tramite mezzi di comunicazione telematica e/o con nuove tecnologie e/o videoconferenza; è possibile esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica purché inderogabilmente sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

ARTICOLO 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre consiglieri fino ad un massimo di nove consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri soci, comunque in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

In conformità all'art. 26 comma 7 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.2 - Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

9.3 - Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data, l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno sette giorni prima della riunione e, in via straordinaria,

quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente. I membri del Consiglio Direttivo potranno decidere di effettuare riunioni anche a distanza, con l'utilizzo di strumenti di comunicazione elettronici e telematici e le deliberazioni assunte saranno documentate da copia delle comunicazioni di posta elettronica intercorse, da allegare all'apposito verbale.

9.4 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

9.5 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica, intesa come bilancio di esercizio, e sociale, intesa come bilancio sociale al superamento delle soglie di legge, dell'attività svolta nonché ogni altro adempimento di natura amministrativa, procedurale e regolamentare in merito al bilancio di esercizio ed al bilancio sociale, previste all'uopo dal D. Lgs. n. 117/2017;
- presentare proposta in Assemblea e predisporre ogni atto relativo alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

9.6 Qualora un membro del Consiglio Direttivo si dimetta, cessi o decada anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, la prima Assemblea successiva procederà all'elezione di un nuovo Consigliere in sostituzione. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza del suo mandato a prescindere dall'anzianità di carica maturata dal Consigliere sostituito.

9.7 Nel caso in cui le dimissioni, la cessazione o la decadenza di uno o più consiglieri, facciano scendere il numero dei consiglieri presenti in consiglio sotto il numero minimo dei consiglieri fissato dall'art. 9.1, l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal presidente o, in

mancanza, dal vice-presidente o, in mancanza, dal più anziano tra i consiglieri in carica entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui venga meno il numero minimo dei consiglieri, per l'elezione di uno o più consiglieri.

9.8 Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal presidente o, in mancanza, dal vice-presidente o, in mancanza, dal più anziano tra i consiglieri in carica entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, affinché provveda all'elezione del nuovo consiglio direttivo.

9.9 Nei casi previsti dall'art. 9.7 e 9.8, i componenti del consiglio direttivo non decaduti per qualunque motivo, dimessi o revocati, restano comunque in carica per gli atti di ordinaria amministrazione fino al pieno reintegro, a seguito di elezione da farsi in assemblea, del numero dei consiglieri del consiglio direttivo stesso.

9.10 In caso di dimissioni, cessazione o la decadenza di tutti i consiglieri, l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal presidente anche dimissionario o, in mancanza, dal vice-presidente o, in mancanza, dal più anziano tra i consiglieri, anche dimissionario, entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui venga meno la totalità dei consiglieri, per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

ARTICOLO 10 IL PRESIDENTE

10.1 - Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

10.2 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

10.3 - E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

10.4 - E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti pubblici o altre Associazioni.

10.5 - In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.6 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

10.7 - Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ARTICOLO 11 COLLEGIO DEI GARANTI

11.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2 - Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ARTICOLO 12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

12.1 - L'Assemblea può eleggere un Organo di controllo, anche monocratico, scelto tra i non soci. Tale organo sociale viene istituito solo al superamento delle soglie di cui all'art. 30 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. e quindi la nomina del componente e l'avvio dell'attività di tale organo è subordinato al superamento delle soglie di legge richiamate.

L'organo di controllo, anche monocratico, deve essere scelto in base ai requisiti indicati dall'art. 30 comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. e segue le regole ivi contenute.

L'organo di controllo, anche monocratico, dura in carica per tre anni. È eletto fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di ciascun triennio ed i componenti sono rieleggibili.

12.2 - Le eventuali sostituzioni di componenti dell'organo di controllo, o dell'unico componente nel caso di organo monocratico, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

12.3 - L'organo di controllo:

- esercita i poteri e le funzioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti per l'organo di controllo di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.. Resta salva la facoltà e la possibilità per l'Associazione, nel caso di adozione di un modello organizzativo, di eleggere un organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2001;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un Socio;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, a corredo del bilancio d'esercizio, e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti;
- l'Organo di controllo si riunisce trimestralmente e di dette riunioni redige apposito verbale.

Le riunioni si possono tenere anche in audio/video conferenza, osservate le disposizioni dettate per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Ai componenti dell'Organo di controllo compete un compenso per il loro operato, determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, su proposta del Consiglio Direttivo e nell'ambito e nei limiti del budget di spesa annualmente approvato.

ARTICOLO 13 REVISIONE LEGALE

13.1 - L'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi i limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

13.2 - La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

ARTICOLO 14 IL PATRIMONIO SOCIALE

14.1 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

14.2 - Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'Associazione sono quelle previste dal D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., che disciplina le associazioni Enti del Terzo Settore, tra cui:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, di Enti privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, direttamente connesse a quelle di interesse generale, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. e decreti attuativi di riferimento, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e

- sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali ed in conformità ai dettami dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. e decreti attuativi di riferimento;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) raccolta fondi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore di volontariato.

ARTICOLO 15 IL BILANCIO

- 15.1 - L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno
- 15.2 - Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.
- 15.3 - Il bilancio va redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs n. 117/2017 e s.m.i. e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro quattro mesi ed, in casi di particolare necessità, anche nel periodo successivo a tale termine, fermo restando il limite di cui all'art. 48 comma 3 del D. Lgs. n. 117/2017 del deposito del bilancio stesso nel Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
- 15.4 - Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni precedenti l'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.
- 15.5 - E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione ed in ogni caso si fa richiamo integrale senza deroghe all'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., per la parte riguardante le associazioni, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 15.6 - L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività di interesse generale e di quelle diverse, ad esse direttamente connesse, previste dal presente Statuto.
- 15.7 - Il Consiglio Direttivo, in osservanza dell'art. 13 comma 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. è tenuto a fare menzione nei documenti di bilancio, in caso di svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., del loro carattere secondario e strumentale.

ARTICOLO 16 IL BILANCIO SOCIALE

- 16.1 - Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'Associazione è tenuta agli obblighi di pubblicazione del bilancio sociale di cui all'art.14 comma 1 del D. Lgs n. 117/2017 e s.m.i.
- 16.2 - Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'Associazione è tenuta agli obblighi di pubblicazione dei dati ivi previsti di cui all'art. 14 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

16.3 - Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a porre in essere gli obblighi indicati nei due commi precedenti del presente articolo e previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017. Esso può avvalersi di propri incaricati e fiduciari.

ARTICOLO 17 IL DIRETTORE GENERALE

17.1 - Il Direttore Generale:

- a) è il responsabile dell'organizzazione di tutte le attività e della gestione delle risorse economiche ed umane;
- b) ha la responsabilità di attuare il programma associativo ed il piano economico e finanziario sulla base della delega affidata dal Consiglio Direttivo;
- c) provvede a garantire il coordinamento operativo e la corretta esecuzione delle attività previste dal programma associativo annuale e le attività a carattere straordinario quando a ciò delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
- d) promuove la ricerca di risorse economiche;
- e) su delega del Presidente rappresenta l'Associazione negli ambiti istituzionali.

17.2 - Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli gode di piena autonomia nell'esercizio delle funzioni previste dallo Statuto e ad esso delegate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, ai quali risponde.

17.3 - Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, con compiti di consulenza e di informazione su tutto ciò che è rilevante per il funzionamento dell'Associazione.

17.4 - Gli specifici poteri attribuiti al Direttore Generale sono definiti nel regolamento generale e con la delibera di nomina.

17.5 - Il Direttore Generale, fino a quando l'Associazione ha la qualifica di organizzazione di volontariato, non può essere socio nel caso percepisca compensi di qualunque natura.

ARTICOLO 18 MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

18.1 - Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) dei soci. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, esse richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre/quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione e di almeno i due/terzi degli associati (2/3) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima.

18.2 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

18.3 - Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto in corso di scioglimento per qualunque causa, in conformità all'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., ad altri Enti del Terzo Settore secondo le deliberazioni dell'organo sociale competente, acquisito il parere di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

18.4 - In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

ARTICOLO 19 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

19.1 - La denominazione "Ente del Terzo Settore" e dell'acronimo "Ets" acquisterà efficacia automaticamente e solo successivamente come effetto dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore previsto dall'art. 4 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. e solo in seguito all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore tale denominazione sarà utilizzabile e spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione con il pubblico. Di conseguenza, nel periodo transitorio, per l'efficacia automatica dell'utilizzo della locuzione "ente del terzo settore" o dell'acronimo "Ets", queste sono subordinate alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. ed all'iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

19.2 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno si fa riferimento alle leggi vigenti.

Il Segretario

Mariangela Santangelo



Il Presidente

Massimo Pantaleo

